

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 30-04-19

**Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune di
Montereale: approvazione schema di convenzione per
affidamento del servizio ad A.S.M. S.r.l..**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile nella sede Municipale il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica si é riunito sotto la Presidenza del Sindaco GIORGI MASSIMILIANO alle ore 13:15 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori

Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIORGI MASSIMILIANO	P	ANTONELLI ANDREA	P
MARINI CARLO	P	MANCINI ORLANDO	P
SEBASTIANI CROCE AMERICO	A	CICCHETTI PIERLUIGI	P
MARCHETTI BERARDINO	P	DE SANTIS PIETRO	A
LEMME DOMENICO	A	CIALFI SANDRO	A
CECI FILINDO	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Ha partecipato alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Mascioletti Anna Lucia.

Il Presidente GIORGI MASSIMILIANO in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

- ☐ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- ☐ il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
- ☐ il revisore del conto.
- ☐ Il segretario Comunale, sotto il profilo di legittimità

Premesso che:

- l'art. 19 del D.L. 06/07/2012, n. 95 elenca e disciplina quelle che sono le funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- tra le funzioni fondamentali elencate dal richiamato articolo è compresa anche "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";
- l'art. 198 del D.Lgs 152/2006 in merito alla gestione dei rifiuti prevede che: "i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento";
- l'art. 17, comma 1 della L.R. Abruzzo n. 36/2013 ai sensi del quale: "I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art 4 ";
- l'art. 17, comma 13 della L.R. Abruzzo n. 36/2012 ai sensi del quale: "Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 e fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto";
- pertanto nonostante quanto stabilito all'art. 17, comma 1 della L.R. Abruzzo n. 36/2012 la stessa legge regionale al comma 13 dà la facoltà ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi d'igiene ambientale;
- l'art. 34 comma 23 del D.L. 179/2012 stabilisce che le funzioni di affidamento della gestione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;
- in data 31/05/2018 si è insediata l'Assemblea dei Sindaci e si è costituita formalmente l'Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti e che, pertanto, ai sensi della L.R. n.36/2013, art. 17 commi 13 e 14 è vietato, a partire dal giorno 1 dicembre 2018, l'indizione di nuove procedure o l'aggiudicazione in via provvisoria di gare per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;
- il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, con Deliberazione n. 114/3 del 31/12/2018, ha approvato la Legge di Stabilità Regionale 2019 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)" che, all'art. 16, co. 7 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti) prevede la possibilità, per i Comuni, di una proroga di 6 mesi (fino al 31/05/2019) dei termini semestrali (art. 17, commi 13

e 14, L.R. n.36/2013), per indire nuove procedure di gara per l'affidamento in via provvisoria dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Considerato che:

- La materia dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi di "rilevanza economica", è stata nell'ultimo decennio oggetto di un'intensa attività normativa e di numerose modifiche e resa più complessa dall'avvicinarsi di un'abrogazione referendaria e un pronunciamento di illegittimità costituzionale. L'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000, di fatto, non contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico limitandosi a rilevare che i servizi pubblici locali devono avere "per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".
- I magistrati contabili riconoscono comunque (Corte dei Conti Lombardia, sez. controllo, pareri n. 263/2013, n. 457/2013, n. 531/2012) che la giurisprudenza ritiene che "la natura dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatorio per legge, di importo totale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)

La suddetta qualificazione dei servizi di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), nonché dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (pareri AS705- AS684- AS678- AS612- AS604- AS573- AS570- AS564- AS558- AS554- AS530- AS526- AS562- AS561- AS548- AS594- AS599- AS601- AS620- AS627- AS706- AS708- AS726- AS727- AS728- AS739- AS740 - AS742 - AS743).

Ciò anche in relazione all'ipotesi in cui l'Amministrazione, invece della concessione, stipuli un contratto di appalto (rapporto bilaterale, con versamento diretto da parte del committente) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e che quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Cons. St., sez. V, n. 2537/2012 cit.).

Il menzionato D. Lgs. n. 152/2006 individua gli A.T.O. (Ambiti territoriali Ottimali) quale "dimensione sovra comunale di gestione dei servizi di igiene urbana. Gli Enti Locali cooperano nella gestione del servizio stesso attraverso le Autorità d'Ambito.

L'art. 34, comma 23 del D.L. n. 179/2012, ha inserito, dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/09/2011 n. 148, e successive modificazioni il seguente comma: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, comprese quelle appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».

Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D. L. n. 138/2011, in sede di uniformazione del diritto interno alla pronuncia della Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto in via d'urgenza, in materia di servizi pubblici locali, prevedendo, con l'art. 34 del D. L. 18/10/2012 n. 179, convertito dalla L. 17/12/2012 n. 221, l'obbligo di predisporre apposite relazioni in cui dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e a motivarne le ragioni, e di pubblicizzazione della scelta gestionale adottata.

Da detta norma discende una maggiore autonomia degli enti locali nella scelta della tipologia organizzativa dei servizi pubblici locali a rilevanza economica: non è indicato un modello preferibile, ma un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti.

Attualmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal contesto normativo comunitario (e anche nazionale) sono indifferentemente:

- appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
 - partenariato pubblico-privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
 - affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo.
- L'affidamento in house è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato.
 - E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l'organismo "in house" di un'amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente distinta, presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come derivazione o "longa manus" di quest'ultima, ossia come figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione inter-organica (Cons. Stato Ad. Plenaria 03/03/2008).

Considerato, altresì, che:

- L'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221, al comma 20, prevede che: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".
- L'art. 5 comma 1 del D.Lgs 50/2016 prevede che "Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- L'art. 16 comma 2 lett.c) del D.Lgs n. 175/2016 prevede che “in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.”
 - L'art. 192 comma 1 del D.Lgs n.50/2016 prevede che “E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione.

Richiamata

- La Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04/04/2019 nella quale, si deliberava di:
 1. dare atto di voler ottimizzare il sistema di raccolta differenziata, coinvolgendo fortemente le utenze domestiche e non domestiche in un efficace piano di comunicazione al fine di rispettare sul breve-medio termine i vincoli previsti da normativa anche in merito alla percentuale di rifiuto differenziato;
 2. dare atto di voler attivare su tutto il territorio comunale una nuova gestione dei rifiuti, attivando un sistema di raccolta differenziata spinta con il Porta a Porta e/ o tramite isole ecologiche;
 3. avanzare richiesta al Comune dell'Aquila di cessione, secondo la forma della vendita, di azioni di ASM S.p.a. in favore del Comune di Montereale;

4. dare mandato agli Uffici di attivare le procedure per l'acquisto di azioni della ASM S.p.A.;
5. dare mandato agli Uffici di attivare le procedure per la stipula di una convenzione con ASM che abbia come scopo a breve-medio termine di attivare su tutto il territorio comunale una nuova gestione dei rifiuti, attivando un sistema di raccolta differenziata spinta con il Porta a Porta e/ o tramite isole ecologiche.

Preso atto che:

- la relazione prevista dall'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 è stata redatta dagli uffici, registrata con prot. 2916 del 29/04/2019;
- la suddetta relazione da atto tra le altre cose che la ASM SpA ha effettuato il calcolo del fatturato totale medio relativo agli anni 2018 da cui risulta una percentuale di attività prevalente svolta in favore dei Comuni soci pari al 88% e che ASM Spa è interamente partecipata da capitali pubblici e non risulta ammesso l'ingresso di capitali privati a verifica di quanto richiesto ai punti b) e c) dell'art.5 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
- in riferimento al punto a) dell'art.5 comma 1 del D.Lgs 50/2016 (controllo analogo) è chiara l'aderenza dello Statuto dell'ASM ai dettami normativi;
- in riferimento all'art. 16 comma 2 lett.c) del D.Lgs n. 175/2016 non sono ancora stati predisposti e ratificati i patti parasociali e, pertanto, è necessario attendere la sottoscrizione di tali patti tra i soci al fine di considerare efficace il controllo analogo congiunto;
- in riferimento all'art. 192 comma 1 del D.Lgs n.50/2016 non è stata espletata la procedura di iscrizione all'elenco, tenuto da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5;

Dato atto che

- con determina n. 49 del 24/04/2019 avente ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE PER LA VENDITA DI AZIONI ACIAM S.p.A. DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONTEREALE. CIG Z7D282EEAA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI.” è stata indetta una gara per la scelta del contraente per la vendita delle 556 quote societarie di ACIAM SpA detenute dal Comune di Montereale;
- con determina n. 52 del 27/04/2019 avente ad oggetto “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AZIONI A.S.M. E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ACQUISTO AZIONI.” È stato stabilito:
 1. di prendere atto della Deliberazione del Comune dell'Aquila n. 143 del 24.04.2019;
 2. di assumere un impegno di spesa di euro 100 sul cap. 82/2 cod. bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio corrente esercizio;

3. di approvare lo schema di convenzione tra il Comune dell'Aquila e il Comune di
 4. Montereale;
 5. di provvedere al pagamento in favore del Comune dell'Aquila della somma di euro 100,00;
- che il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti è attualmente assicurato dalla società Aciam S.p.A. il cui contratto scadrà definitivamente in data 30/04/2019;
 - la tipologia di servizio espletata costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela della salute pubblica ed è necessario innanzitutto assicurarne la continuità;

Preso atto, altresì, che

- per le motivazioni su riportate il Comune di Montereale, ovvero per la mancanza sia dell'iscrizione all'elenco, tenuto da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori sia della ratifica dei patti parasociali in merito al controllo analogo congiunto, non può al momento procedere all'affidamento definitivo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ad ASM SpA;

Considerato, inoltre, che:

- Parte del personale dipendente del Comune di Montereale che al momento si occupa di raccolta di rifiuti ha espresso la volontà di essere trasferito in distacco, fino alla fine del servizio, presso la società che si occuperà del servizio di raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti;
- È intenzione dell'amministrazione accogliere tale richiesta;

VISTI:

- la relazione redatta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 registrata al prot.n. 2916 del 29/04/2019 allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- lo schema di convenzione allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale avente ad oggetto "*Prestazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per il comune di montereale, nel rispetto di quanto previsto nell'art.5, comma 1 lett b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.*" con ASM SpA;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- approvare la relazione redatta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 registrata al prot.n. 2916 del 29/04/2019 allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- approvare lo schema di convenzione allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale avente ad oggetto *“Prestazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per il comune di Montereale, nel rispetto di quanto previsto nell'art.5, comma 1 lett b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.”* condizionando l'efficacia della stessa, la sua stipula e l'affidamento del servizio all'avverarsi delle seguenti condizioni
 - completamento delle procedure di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016;
 - approvazione e stipula dei patti parasociali per la gestione efficace del controllo analogo congiunto;
 - valutazione favorevole del servizio di prova e sperimentale affidato per tre mesi all'ASM SpA;
- procedere, nelle more del completamento delle procedure per l'iscrizione all'elenco all'elenco, tenuto da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori ed in attesa della ratifica dei patti parasociali in merito al controllo analogo congiunto, all'affidamento temporaneo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune di Montereale con finalità ricognitive allo scopo di apportare elementi di valutazione comunque utili per la corretta organizzazione del servizio settennale previsto nello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;
- dare mandato agli uffici di affidare in forma temporanea provvisoria e sperimentale all'ASM SpA il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune di Montereale per un periodo massimo di tre mesi e nei limiti di spesa di € 40.000,00 per il corrispettivo del servizio;
- dare mandato agli uffici di completare le procedure per l'iscrizione all'elenco, tenuto da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 del D Lgs n. 50/2016;
- di dare mandato alla Giunta e ai Responsabili delle Aree per la predisposizione, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni locali, degli atti e delle procedure necessarie per il passaggio in distacco ad ASM SpA del personale interessato che ne ha espressamente fatto richiesta così come del resto previsto anche all'art. 26 dello Schema di Convenzione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Tecnico;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista/o:

- la L. 241/90;
- la Legge 179/2012;
- D.Lgs 175/2016;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Uditi i chiarimenti forniti dal Segretario Comunale alle richieste del Consigliere Ceci Filindo;

Con voti favorevoli n.7, astenuti n.0, contrari n.0

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui vengono integralmente richiamate:

1. di approvare la relazione redatta ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179 registrata al prot.n. 2916 del 29/04/2019 allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo schema di convenzione allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale avente ad oggetto *“Prestazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per il comune di Montereale, nel rispetto di quanto previsto nell'art.5, comma 1 lett b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.”* condizionando l'efficacia della stessa, la sua stipula e l'affidamento del servizio all'avverarsi delle seguenti condizioni
 - completamento delle procedure di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016;
 - approvazione e stipula dei patti parasociali per la gestione efficace del controllo analogo congiunto;
 - valutazione favorevole del servizio di prova e sperimentale affidato per tre mesi all'ASM SpA;
3. di assicurare, nelle more del completamento delle procedure per l'iscrizione all'elenco all'elenco, tenuto da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori ed in attesa dell'approvazione e stipula dei patti parasociali in merito al controllo analogo congiunto, la continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune di Montereale per le finalità di igiene e salute pubblica connesse allo stesso;
4. di dare mandato agli uffici di affidare, in forma temporanea, provvisoria e sperimentale ed in conformità al vigente Codice degli appalti, all'ASM SpA, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune di

Montereale per un periodo massimo di tre mesi e nei limiti di spesa di € 40.000,00 per il corrispettivo del servizio, con finalità ricognitive ed allo scopo di apportare elementi di valutazione comunque utili per la corretta organizzazione del servizio settennale previsto nello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

5. di dare mandato agli uffici di completare le procedure per l'iscrizione all'elenco, tenuto da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192 del D Lgs n. 50/2016 e di predisporre, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto funzioni locali, gli atti e le procedure necessarie per il passaggio in distacco ad ASM SpA del personale interessato che ne ha espressamente fatto richiesta così come del resto previsto anche all'art. 25 dello Schema di Convenzione, allorchè si sia verificata la necessaria formalizzazione della contrattazione/concertazione con i sindacati;
6. di rinviare a successivo atto l'approvazione dei patti parasociali inerenti il controllo analogo congiunto di cui all'art.16, comma 2, lettera c), del D.Lgs.vo n.175/2016;
7. di rinviare a successivo atto l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti del Comune di Montereale alla società A.S.M. S.r.l. sulla base della convenzione ivi esposta in schema, allorchè si sia verificata la necessaria formalizzazione dell'acquisto della quota azionaria e la realizzazione delle condizioni di cui al punto 2) del deliberato.

Successivamente, con voti favorevoli n.7, astenuti n.0, contrari n.0

Delibera

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica dell'atto.

Data,

Il Responsabile del Servizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo n.267 del 2000 e ss.mm.ii., osserva:

.....
.....,

rilascia:

() PARERE FAVOREVOLE

() PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

() PARERE NON NECESSARIO.

Data,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra Sevi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mascioletti Anna Lucia

Il Presidente
GIORGIO MASSIMILIANO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☐ E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna
consecutivi (art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267)

per rimanervi per quindici giorni

Il Responsabile del Procedimento

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....:

☐ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D. leg.vo 267/2000);

☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. leg.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Francesco Graziani